

RELAZIONE ESPLICATIVA

riguardante il protocollo stabilito in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali

(Testo approvato dal Consiglio il 28 maggio 1998)

(98/C 221/05)

I. OSSERVAZIONI GENERALI

1. Nella sessione del 10 e 11 dicembre 1993, il Consiglio europeo ha incaricato un gruppo di lavoro, denominato «Estensione della convenzione di Bruxelles», di vagliare le possibilità di estendere il campo d'applicazione della suddetta convenzione, segnatamente al diritto di famiglia.

Nel corso dei lavori su tale estensione che hanno portato ad una convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali è sembrato opportuno assegnare alla Corte di giustizia una competenza sull'interpretazione delle sue disposizioni, per garantirne l'applicazione uniforme. È stato stabilito un progetto di protocollo sull'interpretazione da parte della Corte di giustizia.

In seguito al compromesso politico del dicembre 1997, la presidenza ha consultato il Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo K.6 del trattato sull'Unione europea, in merito al testo del progetto di convenzione e sugli elementi essenziali del progetto di protocollo. Le opinioni del Parlamento europeo sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 18 maggio 1998⁽¹⁾.

Il 28 maggio 1998 il Consiglio ha adottato i due atti che stabiliscono, da una parte, la convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, in prosieguo denominata «convenzione» e, dall'altra, il protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, oggetto della presente relazione esplicativa. Questi due strumenti sono stati firmati lo stesso giorno dai rappresentanti di tutti gli Stati membri.

2. a) L'articolo del protocollo si fonda innanzi tutto sulle disposizioni dell'articolo 177 del trattato CE. Esso si ispira in ampia misura al protocollo del 3 giugno 1971 (in prosieguo denominato protocollo del 1971) relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo del 26 maggio 1997 concernente l'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (in prosieguo denominato protocollo del 1997).

Esso riprende in particolare i due modi per adire la Corte previsti nel protocollo del 1971.

- b) Le modalità di entrata in vigore del protocollo sono simili a quelle istituite dal primo e secondo protocollo del 19 dicembre 1988 (in prosieguo denominati protocolli del 1988) concernenti l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, e identiche a quelle previste nel protocollo del 1997.

In effetti, la convenzione stabilisce il principio dell'attribuzione di una competenza alla Corte (articolo 45), ma è il protocollo che definisce le condizioni per l'apertura della procedura di richiesta di pronuncia nonché le giurisdizioni nazionali che hanno il potere di presentare tale richiesta.

L'entrata in vigore del protocollo non può precedere quella della convenzione; l'entrata in vigore della convenzione farà seguito alla ratifica da parte dei quindici Stati membri, quella del protocollo interverrà dopo l'adozione da parte di tre di questi Stati.

Il protocollo non potrà quindi entrare in vigore prima della convenzione. Pertanto soltanto gli organi giurisdizionali di uno Stato

⁽¹⁾ GU C 152 del 18.5.1998.

membro che aderisce sia alla convenzione che al protocollo potranno chiedere alla Corte di giustizia di deliberare o di pronunciarsi su una questione d'interpretazione.

- c) Le disposizioni finali sono simili a quelle stabilite in materia dal Consiglio dell'Unione europea per quanto riguarda le convenzioni adottate nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea. Esse coincidono con quelle della convenzione, fatte salve alcune modifiche indispensabili.

II. OSSERVAZIONI SUI SINGOLI ARTICOLI

Articolo 1

3. L'articolo 1 riprende il principio, stabilito dai protocolli del 1971 e del 1997, dell'attribuzione alla Corte di giustizia della competenza ad interpretare le disposizioni della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, nonché del protocollo stesso.

Articolo 2

4. L'articolo 2 contiene una disposizione nuova rispetto ai protocolli del 1971, del 1988 e del 1997. Esso stabilisce al paragrafo 1 che ogni Stato membro deve indicare secondo quale dei due sistemi alternativi indicati al paragrafo 2 gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno il potere di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione d'interpretazione.

Tale disposizione è stata prevista poiché per alcune delegazioni questo potere dovrebbe essere limitato alle più alte giurisdizioni. Esse ritengono infatti che le decisioni nelle materie contemplate dalla convenzione esigano la massima rapidità possibile per non ledere gli interessi delle persone nei procedimenti di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio (in particolare perché le giurisdizioni nazionali non hanno in tali casi la possibilità di adottare provvedimenti provvisori o cautelari) o relativi alla responsabilità dei genitori nei confronti dei figli avuti in comune. Ciò premesso, soltanto i casi sottoposti ai più alti organi giurisdizionali nazionali implicherebbero una decisione della Corte di giustizia.

Il meccanismo previsto in tale articolo si ispira all'articolo K.7 come formulato nel trattato di Amsterdam, firmato nel 1997.

Ciascuno Stato membro deve indicare gli organi giurisdizionali competenti all'atto della notificazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Il testo non lo precisa, ma dai risultati dei lavori emerge che, se gli Stati membri hanno dichiarato che soltanto i più alti organi giurisdizionali hanno il potere di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale, essi potrebbero sempre estendere questo potere ad altri organi giurisdizionali quando giudicano in grado di appello.

5. Il paragrafo 2 definisce gli organi giurisdizionali degli Stati membri che hanno il potere di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione di interpretazione in base alla dichiarazione effettuata dagli Stati membri stessi a norma del paragrafo 1 di quest'articolo.

Si tratta, anzitutto, dei più alti organi giurisdizionali degli Stati membri elencati all'articolo 3, paragrafo 1.

In secondo luogo, in base a quanto stabilito al paragrafo 2, si tratta degli organi giurisdizionali degli Stati membri che giudicano in grado di appello. In via prioritaria sono pertanto prese in considerazione le corti d'appello, salvo qualora deliberino in prima istanza, nonché gli altri organi giurisdizionali nazionali che hanno il potere di giudicare una causa in quanto giurisdizioni d'appello.

Gli organi giurisdizionali che statuiscono in prima istanza non hanno invece potere di adire la Corte.

Articolo 3

6. Questo articolo individua i più alti organi giurisdizionali degli Stati membri che hanno il potere di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione d'interpretazione.

Questa enumerazione è limitativa e gli altri organi giurisdizionali supremi eventualmente esistenti degli Stati membri non hanno il potere di adire la Corte, neppure quando le loro decisioni hanno una ripercussione in materia civile.

7. L'elenco di cui al paragrafo 1 può essere modificato su richiesta dello Stato membro interessato. Questa possibilità è stata prevista per la prima volta nel protocollo del 1997.

Tale modifica può essere necessaria, per esempio, in caso di modifiche dell'organizzazione giudiziaria di uno Stato.

La richiesta deve essere rivolta al segretario generale del Consiglio, in quanto depositario del protocollo, che ne informa quanto prima gli altri Stati membri, compresi quelli che non sono ancora parti del protocollo.

Il Consiglio adotta la decisione di modifica dell'elenco secondo le norme di procedura applicabili.

Una volta adottata, la modifica produce effetti secondo quanto sarà stabilito nella decisione del Consiglio (ad esempio, l'entrata in vigore di tale modifica). Dato il suo carattere, non si è considerato necessario far adottare questa decisione dagli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali. Sono state pertanto previste norme particolari, che rappresentano un'eccezione alla procedura di cui all'articolo 11 del protocollo in materia di modifica.

In caso di adesione al protocollo da parte di uno Stato che diventa membro dell'Unione europea, questo dovrà indicare, all'atto del deposito del suo strumento di adesione, le condizioni di applicazione dell'articolo 2, nonché quale o quali dei suoi più alti organi giurisdizionali hanno il potere di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione (articolo 10, paragrafo 3).

Un tale meccanismo permette agli Stati membri, anche non parti del protocollo, di controllare quali giurisdizioni sono state designate, salvaguardando così la logica del sistema.

Articolo 4

8. Questo articolo, che si ispira all'articolo 177 del trattato CE e riprende l'articolo 3 del protocollo del 1971 e l'articolo 3 del protocollo del 1996, riguarda la procedura di pronuncia in via pregiudiziale.

Il paragrafo 1 precisa che gli organi giurisdizionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono tenuti ad adire la Corte qualora ritengano necessaria un'interpretazione per potersi essi stessi pronunciare.

Tale disposizione, nella misura in cui impone un obbligo alle più alte giurisdizioni, intende promuovere l'applicazione uniforme della convenzione in seno agli Stati membri dell'Unione europea.

9. Il paragrafo 2 di questo articolo prevede che le giurisdizioni, quando deliberano in appello, possono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione d'interpretazione qualora ritengano necessaria una decisione su un punto sollevato in un giudizio pendente davanti ad esse.

Articolo 5

10. Ciascuno Stato membro, anche se non è parte del protocollo, nonché la Commissione e il Consiglio dell'Unione europea hanno la facoltà di presentare alla Corte, adita per una questione d'interpretazione, memorie od osservazioni scritte.

Articolo 6

11. Questo articolo riprende l'articolo 4 del protocollo del 1971 e l'articolo 4 del protocollo del 1997. Esso prevede una seconda procedura che consente ai procuratori generali presso le Corti di cassazione, o a qualsiasi altra autorità designata dagli Stati membri, di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione d'interpretazione quando ritengano che una decisione emanata da una giurisdizione del loro Stato, e ormai passata in giudicato, è contraria all'interpretazione data su questo punto dalla Corte o da una giurisdizione, indicata all'articolo 2, paragrafo 2, di un altro Stato membro parte del protocollo.

Questa disposizione intende parimenti promuovere un'interpretazione uniforme della convenzione.

Spetta all'autorità giudiziaria competente valutare l'opportunità di chiedere alla Corte di pronunciarsi su una questione d'interpretazione in tale caso.

Articolo 7

12. Come nei protocolli del 1971 e del 1997, questo articolo stabilisce il principio dell'applicazione dello statuto della Corte di giustizia e del suo regolamento di procedura.

Articolo 8

13. Questo articolo, che dispone che il presente protocollo non può essere oggetto di alcuna riserva, non richiede osservazioni particolari.

Articolo 9

14. Questo articolo prevede l'entrata in vigore del protocollo secondo le norme stabilite in materia dal Consiglio dell'Unione europea.

Per consentire alla Corte di giustizia di esercitare la sua competenza il più presto possibile, l'entrata in vigore del protocollo è stata fissata allo scadere di un termine di novanta giorni dopo il deposito dello strumento di adozione da parte di

quello Stato che procede per terzo a tale formalità, tra i quindici Stati membri dell'Unione europea al 28 maggio 1998, data di adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il protocollo.

Il protocollo non potrà tuttavia entrare in vigore prima della convenzione. In base all'articolo 47, la convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo che lo Stato — membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la convenzione — che procede per ultimo a tale formalità, ha notificato la conclusione della procedura di adozione prevista dalle sue norme costituzionali.

L'applicazione anticipata della convenzione a norma dell'articolo 47, paragrafo 4, non può quindi comportare l'attribuzione di una competenza d'interpretazione alla Corte ai sensi dell'articolo 45. Neppure l'adozione del protocollo da parte di tutti gli Stati membri autorizza la Corte ad interpretare le disposizioni della convenzione prima dell'entrata in vigore di quest'ultima.

Articolo 10

15. Questo articolo stabilisce che il protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che divenga membro dell'Unione europea. Un paese terzo non può invece aderire né alla convenzione né al protocollo.

Per quanto riguarda le modalità di adesione al protocollo, l'articolo prevede in particolare modalità semplificate di modifica dell'elenco

delle più alte giurisdizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a seguito della designazione di quelle del nuovo Stato membro.

Tra la data di deposito dello strumento di adesione e la data di entrata in vigore del protocollo nei confronti dello Stato membro che vi aderisce, il Consiglio approva le modifiche da apportare all'elenco delle più alte giurisdizioni.

Articolo 11

16. Questo articolo riguarda la procedura di modifica del protocollo.

Solo gli Stati membri che sono parti del protocollo, come pure la Commissione, possono proporre modifiche.

Il Consiglio raccomanda agli Stati membri di adottare, secondo le loro norme costituzionali, le modifiche da esso approvate.

Questa procedura non si applica alla semplice modifica dell'elenco delle più alte giurisdizioni.

Articolo 12

17. Questo articolo conferisce al segretario generale del Consiglio l'ufficio di depositario del protocollo.

Il segretario generale informa gli Stati membri di qualsiasi notifica relativa al protocollo e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie «C».
